

Contratto di Lavoro Triennio 2016-2018

**Il Governo offende i
Poliziotti.
Costretti a firmare un
Contratto vergognoso!!**

Se l'offesa alla dignità professionale dei poliziotti fosse reato, stanotte molti sarebbero stati gli attori a doverne rispondere. Purtroppo, in perfetta linea col periodo carnevalesco, se non fosse per la serietà dell'evento, si è appena conclusa la carnevalata del rinnovo contrattuale economico del Comparto Sicurezza e Difesa. Così, dopo nove anni di blocco contrattuale e perdita del potere d'acquisto, al di là dei fantasiosi e roboanti incrementi stipendiali sbandierati ad arte dai supporters di questo Governo (che per cercare di renderli più appetibili aggiungono anche la paghetta settimanale che percepivano da ragazzi), il drammatico dato, ahinoi, è che nelle tasche delle donne e degli uomini della Polizia di Stato entreranno poche decine di euro.

Poche ore prima del sesto incontro a Palazzo Vidoni per il rinnovo contrattuale, tenutosi nella giornata di ieri alle 13:00, il Governo ha inviato alle Organizzazioni Sindacali ed alle Rappresentanze militari una bozza di ipotesi di Contratto, un file contenente quella che doveva essere una *appendice* di tale Contratto e delle *dichiarazioni di impegno*.

Tale documentazione è stata esattamente trasmessa via email alle ore 02:35 di ieri con l'evidente intento – secondo questi signori – di obbligarci ad una sua compiuta analisi in poche ore per poi pretenderne la sottoscrizione durante la riunione programmata per le 13:00.

Ebbene, in effetti è stata sufficiente una veloce lettura delle poco più di 10 pagine pervenute per togliere definitivamente il dubbio alle scriventi Organizzazioni sindacali di trovarsi di fronte ad un Governo che, consapevolmente, voleva prendere in giro ed umiliare la dignità professionale dei poliziotti, con il sostegno disinteressato (??) di alcuni altri soggetti!!

La normativa vigente – è bene ricordarlo – statuisce che i Contratti di Lavoro riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile, le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, sono recepiti con decreti del Presidente della Repubblica ed hanno “*durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conservano efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi*” (D.Lgs. 195/1995, in particolare l'art. 7 comma 12, così come modificato dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 150/2009).

Pur non essendo necessario un commento, spieghiamo ulteriormente che quanto sopra significa che, per legge, il Contratto di Lavoro attualmente in discussione dovrebbe essere recepito da un decreto del Presidente della Repubblica ed includere tanto la parte economica che quella normativa.

Beh, non curanti di uno scontato dissenso interno, ma con il chiaro intento di pubblicizzare agli italiani di avere aumentato gli stipendi di Poliziotti, Carabinieri, Finanziari, Penitenziari e Militari, per un possibile riconoscimento e ritorno in occasione delle imminenti elezioni, il Governo, già dolosamente colpevole di aver violato la norma che gli imponeva di ascoltarci prima del varo della legge di bilancio, ha inteso fare carta straccia della citata disposizione di legge ed ha preteso di dividere in due il contratto

così da far sottoscrivere un “accordo” inaccettabile ed offensivo della dignità lavorativa, di gran lunga peggiore di quanto appena giustamente garantito al personale del restante pubblico impiego (Comparto Funzioni Centrali) che, col massimo rispetto di ognuno, durante la propria attività lavorativa non corre certo i nostri rischi, non ha i nostri obblighi e non è costantemente sovraesposto a responsabilità penali, civili e amministrative... ed al quale ci ha voluto equiparare esclusivamente per quanto concerne gli irrisori incrementi stipendiali (3,48%), ma non certo per quanto attiene ai molti altri seri compensi economici e aspetti normativi!

Il tutto, ovviamente, supportato da taluni sindacati che, evidentemente, avevano altrettanto interesse a chiudere subito questo “magnifico contratto”, come se ragionare anche e soprattutto dei mancati diritti e delle mancate tutele dei poliziotti potesse comportare una perdita delle magre risorse, comunque, già stanziare e cristallizzate.

Il giudizio su chi ha contribuito a realizzare questo vergognoso contratto e sulle cifre da imbonitori che si stanno veicolando lo lasciamo ai Poliziotti, che avranno la possibilità di leggere direttamente dalle poche righe del contratto e dalle proprie buste paga quali sono i reali aumenti, comunque, ben inferiori ad alcune roboanti dichiarazioni del Governo e di taluni sindacati. E il giudizio degli operatori della sicurezza siamo certi che sarà impietoso nei confronti di chi ha costretto gli operatori di Polizia a subire questo trattamento.

Ribadendo che i Contratti di Lavoro dei Poliziotti hanno per legge “*durata triennale tanto per la parte economica che normativa ... e conservano efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi*”, si aggiunge anche che, sempre per legge, la mancata sottoscrizione del Contratto da parte di un Sindacato, per colpa di una clausola capestro oltremodo vessatoria, pregiudica, per tutta la durata di vigenza dello stesso e di tutti gli accordi a questo connessi e consequenziali (il prossimo riguarderà il triennio 2019-2021 ma potrebbe essere sottoscritto anche verso la fine di tale periodo, quindi fra tre anni, come accaduto in questo caso), il diritto di tutelare i propri associati e i Poliziotti in genere nei vari confronti con l’Amministrazione (dall’ANQ, alla discussione sugli orari di lavoro, alla reperibilità pattizia, dalle Contrattazioni decentrate, alle verifiche sugli accordi decentrati, agli esami congiunti, alle decisioni sulla ripartizione delle risorse del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali ecc ecc..).

Mai avremmo voluto sottoscrivere in modo chiaramente estorto, un documento che non condividiamo né nel merito né nel metodo. Ma è quello che, purtroppo, oggi è accaduto ... questa notte, per il grande rispetto del mandato conferitoci dai nostri iscritti e con tutto il peso che tale onere impone anche per il proseguo nella futura tutela dei diritti e degli interessi dei nostri associati, siamo stati costretti a firmare questo Contratto di Lavoro. Per il bene dei nostri iscritti, pur essendo dilaniati nell’animo, non avremmo potuto lasciare la tutela dei loro diritti esclusivamente nelle mani di chi, evidentemente, ha un modo di fare sindacato molto distante dal nostro!!!

Per chi vuole approfondire, quanto segue è in sintesi quanto accaduto ...

Come ripetuto, poco dopo le 13:00 di ieri ha avuto inizio il sesto incontro per il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016-2018.

Nelle precedenti riunioni, considerate le esigue risorse destinate da questo Governo per il Contratto dei Poliziotti, avevamo cercato in tutti i modi di far allocare il massimo possibile sulla voce parametrica, stante il fatto che, diversamente dalla voce “indennità pensionabile”, la stessa riflette tanto sulla buonuscita che sulla pensione. Il Governo, invece, nonostante l’assenza di qualsivoglia prevista previdenza complementare, ha inteso negare anche tale beneficio (contraddistinguendoci in negativo dal restante pubblico impiego) ed ha assegnato alla voce parametrica in media appena il 40,72% delle risorse, mentre un 46,46% sull’*indennità pensionale* che, come detto, non ha i citati riflessi sul trattamento di fine servizio. Un misero 1,81% è stato destinato per incrementare il nostro Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali e parte delle risorse destinate al contratto sono state distratte per

aumentare il compenso per l'ora di lavoro straordinario dell'1% rispetto all'ora di lavoro ordinario (70/80 centesimi lordi).

Proprio su tale ultimo compenso stava buona parte della differenza tra l'uovo e la gallina.

Ugl-Fsp Polizia, Coisp e Consap hanno sempre ribadito, nel corso delle varie riunioni, che la rivalutazione dei compensi per lavoro straordinario non poteva avvenire con le risorse del Contratto ed hanno continuamente insistito affinché detti compensi fossero adeguati a quanto previsto dalla legge (art. 2108 del codice civile) e come riconosciuto al restante pubblico impiego: calcolo della retribuzione oraria per ogni singola qualifica e maggiorazione della stessa nella misura del 15% per lo straordinario diurno, del 30% per quello notturno o festivo e del 50% per quello notturno e festivo.

Tale pretesa, se riconosciuta, avrebbe portato i Poliziotti a vedersi corrispondere un compenso per il lavoro straordinario maggiore lavorando meno ore.

Una vera vergogna, la dimostrazione dell'arroganza di questo Governo verso tutto il personale del Comparto Sicurezza e Difesa!!! Avessimo trovato corrispondenza alla nostra legittima richiesta, sole 10 ore di lavoro straordinario al mese (ma ogni Poliziotto è costantemente obbligato ad effettuarne molte di più) avrebbero portato nelle tasche dei nostri colleghi ulteriori 100 € circa in più nella busta paga! Il tutto – chiedevamo – ad invarianza di spesa. Le Amministrazioni avrebbero solo dovuto imparare a gestire meglio le risorse umane disponibili, così il personale avrebbe potuto fare meno ore di straordinario percependo un più giusto compenso ... come tutti gli altri impiegati statali!!

Nel corso delle riunioni avevamo anche chiesto a chi in tale sede rappresentava il Governo di provvedere a distribuire tutte le poche risorse disponibili sulla voce parametrica dello stipendio dei Poliziotti e, pur potendo riconoscere ai lavoratori del Comparto degli anticipi economici nel pieno rispetto della legge (corrispondendo così anche al comprensibile obiettivo elettorale) lasciare il Contratto aperto anche nella parte economica, con la certezza che il prossimo Governo, di qualsivoglia colore o formazione, avrebbe potuto e saputo dare agli uomini ed alle donne "in divisa" quella giusta considerazione economica che quotidianamente dimostrano di meritare, così da arrivare ad un dovuto incremento delle varie indennità che dovrebbero compensare servizi particolari, disagiati, rischiosi, e che oggi sono invece compensati con una vera elemosina non essendo stati rivalutati da 16 anni.

Chiaramente, questo Governo si è ben guardato dal dimostrare rispetto verso il personale del Comparto Sicurezza e Difesa e, forte del sostegno incondizionato di taluni sindacalisti, ha preteso di propinarci un Contratto dai contenuti offensivi!

Ciò avveniva nonostante le scriventi Organizzazioni, altri Sindacati di Polizia e della Polizia Penitenziaria, nonché talune rappresentanze militari (voce di oltre 140.000 appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa) avessero rappresentato al Governo che la bozza di Contratto che aveva predisposto era inaccettabile e lesiva della dignità delle donne e degli uomini del Comparto.

Ciò è avvenuto sebbene le scriventi OO.SS. avessero a più riprese rappresentato con fermezza ai rappresentanti del Governo presenti, come il forte stato di malessere di alcuni Cocer, di alcuni Sindacati della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria avrebbe dovuto far capire al Governo che centinaia di migliaia di appartenenti al Comparto non fossero affatto soddisfatti di questo Contratto perché le risorse non rappresentavano né rispetto della dignità né il lavoro delle donne e degli uomini di questo Comparto né i loro diritti fondamentali. Nonostante avessero ricordato che negli anni passati, quando un Contratto era povero di risorse, almeno lo si faceva diventare ricco di diritti mentre questo Contratto riesce ad essere povero di risorse ed ancor più povero di diritti. Ed ancora, che il Governo si doveva interrogare se imporre davvero ad ogni costo un Contratto che divideva il Comparto Sicurezza e Difesa, che lascerà sul terreno molte perplessità, molti malumori, molti dissensi e che, per questo, sarà un

cattivo affare per il Governo, che è evidente che si vuole giungere ad un parto frettoloso e infelice di questo Contratto.

Avevamo chiesto che il confronto continuasse, ma in modo serio e concreto perché sino ad oggi una vera contrattazione ancora non era stata aperta ... per poi concludere con la richiesta di aprire una reale contrattazione, un serio confronto su tutti gli istituti, sui diritti, sulle mancate tutele e sulla parte economica del personale.

Purtroppo, mettendo al centro degli interessi la mera propaganda pre-elettorale, con un ridicolo blitz dell'ultimo minuto, il Governo ha deciso comunque di procedere entro la notte, inviando in modo farsesco una nuova convocazione per la stessa serata per la firma del contratto.

L'incontro, dunque, è stato sospeso poco dopo le 18:00 per poi riprendere alle 21.30, poi essere sospeso nuovamente per attendere l'arrivo dei Ministri ed è poi ripreso per la sottoscrizione in un clima di evidente tensione.

Il Governo, irrispettoso delle centinaia di migliaia di appartenenti a questo Comparto che avevano espresso forte e motivato dissenso, anche di fronte a tutti i sorridenti ministri intervenuti, presenti le telecamere ad immortalare l'evento, ha proseguito a testa bassa alla firma di un Contratto indecente ... di cui nessuno dovrà dimenticarsi! In tale arrogante prepotenza è stato fortemente sostenuto dai quei sindacati che fin dall'inizio avevano dato la propria disponibilità ad accettare questo iniquo Contratto, salvaguardando, a nostro avviso, più l'interesse politico degli amici di turno che la tutela dei diritti e delle legittime aspettative delle tante poliziotte e poliziotti che in costoro, con fiducia, hanno riposto il mandato di rappresentanza.

La nostra firma, estorta, sul Contratto ci obbligherà a denunciare pubblicamente quanto accaduto affinché i Poliziotti ed i Cittadini sappiano la verità e ne traggano le proprie autonome considerazioni.

Non è pensabile, difatti, che si possa accettare un tale comportamento nel metodo, nei contenuti che giudichiamo negativamente – come mai nessuno in passato – una prepotenza ed una indifferenza nei confronti delle donne e degli uomini “in divisa” come quella che abbiamo dovuto sopportare nell'occasione di questo rinnovo contrattuale ed in particolare nella riunione di ieri.

Siamo certi che in molti appartenenti alla Polizia di Stato questo Contratto di lavoro rappresenterà uno spartiacque, siamo certi che molti colleghi inizieranno a riflettere seriamente.

Con successiva nota verranno spiegati nel dettaglio i veri irrisori aumenti e le insufficienti modifiche normative inserite nel Contratto, il cui testo finale, leggermente modificato rispetto alla bozza consegnataci poche ore prima dell'inizio della messinscena (anche a seguito di quanto denunciato dalle scriventi OO.SS. nel loro intervento), è qui allegato.

Roma, 26 gennaio 2018

UGL-FSP Polizia
(Mazzetti)

COISP
(Pianese)

CONSAP
(Innocenzi)

**IPOTESI DI ACCORDO per le
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
relativa al triennio normativo ed economico 2016-2018**

**TITOLO I
Forze di polizia a ordinamento civile**

Articolo 1

Ambito di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il medesimo decreto, limitatamente all'anno 2016, si applica al personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Il presente decreto si applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento **dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti.** Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento **del predetto indice** e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Articolo 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, è fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Vice questore aggiunto / Commissario Capo coordinatore	150,00	24,00	26.193,00
Commissario Capo / Commissario Capo penitenziario	144,50	23,12	25.232,59
Commissario / Commissario penitenziario	139,00	22,24	24.272,18
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	133,25	21,32	23.268,12
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	22,24	24.272,18
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	21,68	23.661,01
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	21,28	23.224,46
Ispettore Capo	128,00	20,48	22.351,36
Ispettore	124,00	19,84	21.652,88
Vice Ispettore	120,75	19,32	21.085,37
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	19,60	21.390,95
Sovrintendente Capo	120,25	19,24	20.998,06
Sovrintendente	116,25	18,60	20.299,58
Vice Sovrintendente	112,25	17,96	19.601,10
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	18,16	19.819,37
Assistente Capo	111,50	17,84	19.470,13
Assistente	108,00	17,28	18.858,96

Agente scelto	104,50	16,72	18.247,79
Agente	101,25	16,20	17.680,28

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili	Stipendi annui lordi
		lordi	(12 mensilità)
		Euro	Euro
Vice questore aggiunto e commissario coordinatore penitenziario	150,00	37,63	26.356,50
Commissario Capo e Commissario Capo penitenziario	144,50	36,25	25.390,10
Commissario e Commissario penitenziario	139,00	34,87	24.423,69
Vice Commissario e Vice Commissario penitenziario	133,25	33,42	23.413,36
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	34,87	24.423,69
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	33,99	23.808,71
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	33,36	23.369,43
Ispettore Capo	128,00	32,11	22.490,88
Ispettore	124,00	31,10	21.788,04
Vice Ispettore	120,75	30,29	21.216,98
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	30,73	21.524,48
Sovrintendente Capo	120,25	30,16	21.129,13
Sovrintendente	116,25	29,16	20.426,29
Vice Sovrintendente	112,25	28,16	19.723,45
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	28,47	19.943,09
Assistente Capo	111,50	27,97	19.591,67
Assistente	108,00	27,09	18.976,68
Agente scelto	104,50	26,21	18.361,70
Agente	101,25	25,40	17.790,64

3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrico di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, tenuto conto della scala parametrica, così come modificata dall'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Vice Questore aggiunto / Commissario Coordinatore penitenziario	154,00	38,63	27.059,34
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	37,75	26.444,36
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	37,12	26.005,08
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	136,75	34,30	24.028,34
Sostituto Commissario "coordinatore"	148,00	37,12	26.005,08
Sostituto Commissario	143,50	36,00	25.214,39
Ispettore Superiore (con 8 anni)	140,00	35,12	24.599,40
Ispettore Superiore	137,50	34,49	24.160,13
Ispettore capo	133,50	33,49	23.457,29
Ispettore	131,00	32,86	23.018,01
Vice Ispettore	124,75	31,29	21.919,82
Sovrintendente Capo "coordinatore"	131,00	32,86	23.018,01
Sovrintendente Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	31,54	22.095,53
Sovrintendente Capo	124,25	31,17	21.831,97
Sovrintendente	121,50	30,48	21.348,77
Vice Sovrintendente	116,75	29,28	20.514,14
Assistente Capo "coordinatore"	121,50	30,48	21.348,77
Assistente Capo (con 5 anni nel grado)	117,00	29,35	20.558,07
Assistente Capo	116,50	29,22	20.470,22
Assistente	112,00	28,09	19.679,52
Agente scelto	108,50	27,22	19.064,54
Agente	105,25	26,40	18.493,48

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, è fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato, nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	67,10	26.796,53
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	65,98	26.351,40
Vice Commissario / Vice Commissario penitenziario	136,75	60,97	24.348,34
Sostituto Commissario "coordinatore"	148,00	65,98	26.351,40
Sostituto Commissario	143,50	63,98	25.550,18
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	62,42	24.927,00

Ispettore Superiore	137,50	61,30	24.481,88
Ispettore capo	133,50	59,52	23.769,68
Ispettore	131,00	58,40	23.324,55
Vice Ispettore	124,75	55,62	22.211,74
Sovrintendente Capo "coordinatore"	131,00	58,40	23.324,55
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	56,06	22.389,79
Sovrintendente Capo	124,25	55,39	22.122,71
Sovrintendente	121,50	54,17	21.633,08
Vice Sovrintendente	116,75	52,05	20.787,34
Assistente Capo "coordinatore"	121,50	54,17	21.633,08
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	52,16	20.831,85
Assistente Capo	116,50	51,94	20.742,83
Assistente	112,00	49,93	19.941,60
Agente scelto	108,50	48,37	19.318,43
Agente	105,25	46,92	18.739,76

5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente articolo includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.

Articolo 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 3, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Articolo 4

Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennità pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	52,98	868,08
Commissario/Commissario penitenziario	51,50	859,20
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	50,38	825,38
Sostituto Commissario "coordinatore"	51,50	849,90
Sostituto Commissario	51,50	849,90
Ispettore Superiore (con 8 anni)	50,90	840,00
Ispettore Superiore	50,90	840,00
Ispettore capo (con 10 anni)	50,48	803,98
Ispettore capo	50,48	803,98
Ispettore	48,92	779,02
Vice Ispettore	47,38	754,58
Sovrintendente Capo "coordinatore"	48,69	775,39
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	48,69	775,39
Sovrintendente Capo	48,69	775,39
Sovrintendente	47,87	731,77
Vice Sovrintendente	47,84	728,34
Assistente Capo "coordinatore"	47,78	662,88
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	47,78	662,88
Assistente Capo	47,78	662,88
Assistente	44,17	606,57
Agente scelto	44,14	563,44
Agente	43,90	531,70

Articolo 5

Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

1. Per i soli anni 2016 e 2017 è corrisposto un elemento retributivo accessorio *una tantum* nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

	2016	2017
Polizia di Stato	59,37	197,93
Polizia Penitenziaria	54,46	182,23
Corpo Forestale dello Stato	43,43	0

Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Articolo 6

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010 n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario Capo / Commissario Capo penitenziario	150,50	15,67	17,72	20,45
Commissario / Commissario penitenziario	148,00	15,41	17,42	20,10
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	136,75	14,24	16,11	18,59
Sostituto commissario coordinatore	148,00	15,41	17,42	20,10
Sostituto commissario	143,50	14,94	16,90	19,50
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	14,58	16,49	19,02
Ispettore Superiore	137,50	14,32	16,20	18,69
Ispettore Capo	133,50	13,90	15,72	18,14
Ispettore	131,00	13,64	15,44	17,81
Vice Ispettore	124,75	12,98	14,68	16,94
Sovrintendente Capo Coordinatore	131,00	13,64	15,44	17,81
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	13,09	14,81	17,09
Sovrintendente Capo	124,25	12,93	14,63	16,88
Sovrintendente	121,50	12,65	14,30	16,50
Vice Sovrintendente	116,75	12,16	13,76	15,87
Assistente Capo Coordinatore	121,50	12,65	14,30	16,50
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	12,19	13,78	15,90
Assistente Capo	116,50	12,12	13,71	15,81
Assistente	112,00	11,66	13,19	15,21
Agente scelto	108,50	11,30	12,78	14,75
Agente	105,25	10,95	12,39	14,30

Articolo 7

Permessi brevi

1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-*septies*, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente può essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Articolo 8

Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo.
3. In caso di malattia del figlio di et  non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di et  compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternit  non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessit  di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolt  di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneit  al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilit  ed   computato nell'anzianit  di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternit  o di paternit    attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilit .
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Articolo 9

Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Il pagamento sostitutivo del congedo è consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.
5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Articolo 10

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.
7. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 6 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Articolo 11

Trattamento di missione

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di 1a classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.”

Articolo 12
Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Art. 13

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall'articolo 17 comma 8 della legge 23 marzo 1983 n. 78.

Art. 14

Indennità di impiego operativo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennità di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, è corrisposta al Sovrintendente capo con 29 anni di anzianità di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.

Art. 15
Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, riferite al personale del ruolo agenti e assistenti con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.

Articolo 16

Norma programmatica

1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.

Corpo di polizia	Risorse disponibili a decorrere dal 2018 (importi in milioni di euro)
Polizia di Stato	2,55
Polizia Penitenziaria	0,25

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Articolo 17
Copertura finanziaria

1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ADDENDUM

In relazione a quanto previsto dall'articolo ____ del decreto del Presidente della Repubblica _____, relativo alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, e dall'articolo _____ del decreto del Presidente della Repubblica _____ relativo alle Forze armate, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, potranno essere oggetto di accordo, da recepire con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tra l'altro, le seguenti materie:

- trattamento di missione, con particolare riferimento a spese di pernottamento, diaria giornaliera, rimborso forfettario;
- disciplina del recupero psico-fisico del personale impegnato in specifici servizi;
- introduzione di una disposizione che consenta, in caso di trasferimento con alloggio di servizio non disponibile, la possibilità di depositare le masserizie a spese dell'Amministrazione;
- riassetto della disciplina dell'indennità per i servizi esterni, anche al fine di valorizzare le peculiarità di ogni singola Amministrazione;
- rivisitazione della disciplina concernente i modelli di rappresentanza e le relative prerogative sindacali nonché le forme di partecipazione-commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze di polizia a ordinamento civile;
- eventuali misure volte all'ottimizzazione delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario, finalizzate al recupero di risparmi, opportunamente certificati, per incrementare i fondi di efficienza delle rispettive amministrazioni;
- rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per le forze di supporto alle operazioni speciali;
- introduzione di istituti retributivi nei confronti di "*sensor operator*";
- rivalutazione delle indennità connesse al rischio (esempio: rischio radiologico; disattivazione degli ordigni esplosivi, operatori subacquei);
- previsione di nuove indennità connesse a particolari istituti e servizi peculiari delle Forze di polizia, nonché eventuale rivisitazione di quelle già esistenti;
- previsione dell'istituzione di fondi per il sostegno del personale in relazione alle spese mediche;
- valutare la possibilità di introdurre una disciplina relativa all'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, compatibilmente con le peculiarità organizzative e ordinamentali delle Forze di polizia e delle Forze armate;

IMPEGNI

Elenco degli impegni del Governo legati all'accordo:

- impegno alla contestuale approvazione, in occasione del previsto Consiglio dei ministri, del d.P.R. di recepimento dell'accordo sindacale e di d.P.R. dello schema di concertazione, del d.P.C.M. di ripartizione delle somme legate alla "specificità" e del decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di attuazione dell'area negoziale di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017;
- impegno a ripartire le risorse sulla specificità, di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l'allegata tabella (ALLEGATO A);
- impegno a proseguire, senza soluzione di continuità, i lavori per la "coda contrattuale", in relazione, in particolare, alle materie indicate nell'allegato B;
- impegno a prevedere anche per le Forze armate il decreto correttivo e integrativo al d.lgs. n. 94 del 2017, in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze armate;
- impegno per favorire la tutela della famiglia, anche in relazione alle previsioni dell'art. 42-*bis* del d.lgs. n. 151 del 2001;
- impegno a individuare le opportune iniziative per avviare la previdenza complementare.